

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 586/2013 DELLA COMMISSIONE**del 20 giugno 2013****recante modifica del regolamento (CE) n. 1235/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi, e recante deroga al regolamento (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda la data di invio della relazione annuale****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 33, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 38, lettera d),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce una serie di norme relative all'importazione di prodotti biologici dai paesi terzi, in particolare un elenco dei paesi terzi riconosciuti ed un elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti ai fini dell'equivalenza.
- (2) Alla luce dell'esperienza acquisita in occasione della supervisione del sistema dell'equivalenza, è necessario modificare l'elenco delle autorità o degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, onde assicurare l'aggiornamento delle informazioni relative agli operatori soggetti al controllo da parte dei suddetti organismi od autorità di controllo.
- (3) Alla luce dell'esperienza acquisita in occasione della supervisione del sistema dell'equivalenza e del punto 5.1.4 della Comunicazione della Commissione intitolata «Orientamenti UE sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari» ⁽³⁾, in cui si raccomanda che il disciplinare del regime, ivi compreso un riepilogo del suddetto disciplinare destinato al pubblico, sia liberamente accessibile, ad esempio su un sito Internet, e tenuto conto del fatto che numerosi organismi ed autorità di controllo elencati nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 pubblicano le proprie norme in materia di prodotti biologici sul proprio sito Internet, occorre esigere dagli organismi e dalle autorità di controllo riconosciuti a norma dell'articolo 33, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 834/2007, che pubblichino sul proprio sito Internet le norme di produzione e le misure di controllo che hanno consentito loro di ottenere il riconoscimento sul proprio sito Internet e di inserire nell'elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti il sito Internet sul quale è possibile accedere a tali informazioni.
- (4) Allo scopo di ripartire il lavoro relativo alla supervisione dei paesi terzi riconosciuti e degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti, è opportuno fissare una

data limite per l'invio delle relazioni annuali da parte degli organismi e delle autorità di controllo che non sia quella di trasmissione della relazione annuale dei paesi terzi riconosciuti. Di conseguenza, è opportuno anticipare di un mese anche la data di trasmissione delle domande complete per l'iscrizione nell'elenco degli organismi e delle autorità di controllo riconosciuti.

- (5) L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 contiene un elenco dei paesi terzi il cui sistema di produzione e le misure di controllo della produzione biologica di prodotti agricoli sono riconosciuti equivalenti a quelli definiti nel regolamento (CE) n. 834/2007. Alla luce delle nuove informazioni che la Commissione ha ricevuto dai paesi terzi a partire dall'ultima modifica del suddetto allegato, occorre apportare talune modifiche all'elenco.
- (6) Le autorità del Giappone e degli Stati Uniti hanno chiesto alla Commissione di iscrivere nell'elenco nuovi organismi di controllo e di certificazione ed hanno fornito alla Commissione le necessarie garanzie atte a dimostrare che detti nuovi organismi di controllo e di certificazione rispondono effettivamente alle condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1235/2008.
- (7) La durata dell'inclusione del Giappone nell'elenco figurante nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 scade il 30 giugno 2013. Tenuto conto del fatto che il Giappone continua a rispondere alle condizioni stabilite all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007, e alla luce dell'esperienza in materia di supervisione, è opportuno prolungare l'iscrizione per un periodo di tempo indeterminato.
- (8) La durata dell'inclusione della Tunisia nell'elenco figurante nell'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 scade il 30 giugno 2013. Alla luce dell'esperienza in materia di supervisione, è opportuno prolungare l'inclusione fino al 30 giugno 2014.
- (9) Il riconoscimento della Svizzera ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 si applica attualmente ai prodotti agricoli non trasformati ed ai prodotti agricoli trasformati destinati al consumo umano e animale. Le autorità svizzere hanno trasmesso alla Commissione una richiesta di riconoscimento di equivalenza anche per i vini biologici. L'esame delle informazioni trasmesse con tale richiesta nonché le spiegazioni fornite successivamente dalle autorità svizzere hanno portato a concludere che le norme in materia di produzione ed i controlli dei vini biologici in quel paese sono equivalenti a quelli definiti nel regolamento (CE) n. 834/2007 e nel regolamento (CE) n. 889/2008, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto

⁽¹⁾ GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25.⁽³⁾ GU C 341 del 16.12.2010, pag. 5.

riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli ⁽¹⁾. Di conseguenza, il riconoscimento dell'equivalenza, per la Svizzera, dei prodotti trasformati destinati al consumo umano deve applicarsi anche ai vini biologici.

- (10) Il riconoscimento degli Stati Uniti ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007 si applica ai prodotti agricoli non trasformati ed ai prodotti agricoli trasformati, destinati al consumo umano e animale, che sono stati importati in quel paese. Occorre precisare che, per essere riconosciuti come equivalenti, i prodotti biologici importati negli Stati Uniti devono essere stati trasformati o confezionati negli Stati Uniti, conformemente alla legislazione statunitense.
- (11) L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 contiene l'elenco degli organismi e delle autorità di controllo competenti ad effettuare i controlli e a rilasciare i certificati nei paesi terzi competenti ai fini dell'equivalenza. Alla luce delle nuove informazioni che la Commissione ha ricevuto dagli organismi e dalle autorità di controllo figuranti nell'allegato di cui trattasi, è opportuno apportare alcune modifiche all'elenco.
- (12) La Commissione ha esaminato le domande di iscrizione nell'elenco figurante all'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, ricevute entro il 31 ottobre 2012. È necessario iscrivere in tale elenco gli organismi e le autorità di controllo per le quali un ulteriore esame di tutte le informazioni ricevute ha permesso di concludere che essi rispettano le disposizioni pertinenti.
- (13) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 1235/2008 di conseguenza.
- (14) Al fine di agevolare la transizione e di dare agli organismi e alle autorità di controllo tempo sufficiente all'applicazione delle disposizioni modificate che li riguardano, è opportuno fissare una data ulteriore per l'applicazione delle modifiche relative ai siti Internet, alle relazioni annuali ed alla procedura di richiesta di inclusione nell'elenco degli organismi e delle autorità di controllo.
- (15) A causa di problemi tecnici connessi al primo utilizzo dello specifico sistema di trasmissione elettronica fornito dalla Commissione, la data di presentazione della relazione annua da parte degli organismi e delle autorità di controllo elencati nell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008, attualmente fissata al 31 marzo di ogni anno, deve essere posticipata al 30 aprile. Tale deroga deve essere applicata retroattivamente dal 31 marzo 2013.
- (16) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del Comitato di regolamentazione per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifica del regolamento (CE) n. 1235/2008

Il regolamento (CE) n. 1235/2008 è modificato come segue:

1) l'articolo 10, paragrafo 2, è modificato come segue:

a) La lettera e) è sostituita dal seguente testo:

«e) l'indirizzo del sito Internet su cui è disponibile l'elenco aggiornato degli operatori soggetti al sistema di controllo, che indichi la situazione di questi ultimi in termini di certificazione e le categorie di prodotti nonché un punto di contatto dove si possano agevolmente ottenere informazioni sugli operatori e i prodotti per i quali la certificazione è stata sospesa o revocata;»;

b) La seguente lettera f) è aggiunta:

«f) l'indirizzo del sito Internet su cui è disponibile una presentazione completa delle norme di produzione e delle misure di controllo applicate dall'organismo o dall'autorità di controllo in un paese terzo.»;

2) all'articolo 11, il paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

«1. La Commissione esamina le domande di inclusione dell'organismo di controllo o dell'autorità di controllo nell'elenco di cui all'articolo 10 in base alla specifica domanda presentata dal loro rappresentante, redatta sulla scorta del modello di domanda fornito dalla Commissione in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 2. Per l'aggiornamento del primo elenco sono prese in considerazione solo le domande complete ricevute anteriormente al 30 settembre di ogni anno. La Commissione procede ad aggiornamenti regolari dell'elenco in base alle domande complete ricevute anteriormente al 30 settembre di ogni anno.»;

3) all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), «31 marzo» è sostituito da «28 febbraio»;

4) l'allegato III è modificato conformemente all'allegato I del presente regolamento;

5) l'allegato IV è modificato conformemente all'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Deroga per l'anno 2013

In deroga all'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), e paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1235/2008, per il 2013 gli organismi e le autorità di controllo elencati nell'allegato IV del suddetto regolamento trasmettono la loro relazione annuale alla Commissione entro il 30 aprile 2013.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Tuttavia, l'articolo 2 si applica a decorrere dal 31 marzo 2013.

⁽¹⁾ GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1.

I punti 1, lettera a), 2 e 3 dell'articolo 1 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014 e il punto 1, lettera b), dell'articolo 1 si applica a decorrere dal 1° luglio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 giugno 2013

Per la Commissione
Il presidente
José Manuel BARROSO

ALLEGATO I

L'allegato III del regolamento (CE) n. 1235/2008 è modificato come segue:

1) al punto 5 del testo relativo all'India, la riga relativa ad IN-ORG-011 è soppressa;

2) il testo relativo al Giappone è modificato come segue:

a) al punto 5, si aggiungono le seguenti righe:

«JP-BIO-027	NPO Kumamoto Organic Agriculture Association	http://www.kumayuken.org/jas/certification/index.html
JP-BIO-028	Hokkaido Organic Promoters Association	http://www.hosk.jp/CCP.html
JP-BIO-029	Association of organic agriculture certification Kochi corporation NPO	http://www8.ocn.ne.jp/~koaajjisseki.html
JP-BIO-030	LIFE Co., Ltd.	http://www.life-silver.com/jas/»

b) il punto 7 è sostituito dal seguente testo:

«7. Data di scadenza dell'inclusione: indeterminata.»;

3) nella parte relativa alla Svizzera, la nota in calce 2, relativa alla categoria di prodotti «prodotti agricoli trasformati destinati all'alimentazione», è sostituita dal seguente testo:

«⁽²⁾ Escluso il lievito.»;

4) nella parte relativa alla Tunisia, il punto 7 è sostituito dal seguente testo:

«7. Data di scadenza dell'inclusione: 30 giugno 2014.»;

5) il testo relativo agli Stati Uniti è modificato come segue:

a) il punto 2 è sostituito dal seguente testo:

«2. **ORIGINE:** prodotti delle categorie A, B e F e ingredienti ottenuti con il metodo di produzione biologico, dei prodotti delle categorie D ed E:

— coltivati negli Stati Uniti, o

— importati negli Stati Uniti e trasformati o confezionati negli Stati Uniti in conformità con la legislazione statunitense.»;

b) al punto 5, si aggiunge la seguente riga:

«US-ORG-060	Institute for Marketecology (IMO)	http://imo.ch/»
-------------	-----------------------------------	--

ALLEGATO II

L'allegato IV del regolamento (CE) n. 1235/2008 è modificato come segue:

- 1) la parte relativa a «Albinspekt» è sostituita dal seguente testo:

«**Albinspekt**»

1. Indirizzo: Rruga Ded Gjon Luli, Pall. 5, Shk.1, Ap.8, 1000 Tirana, Albania
2. Sito Internet: <http://www.albinspekt.com>
3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Albania	AL-BIO-139	x	x	—	x	—	—
Kosovo ⁽¹⁾	XK-BIO-139	x	x	—	x	—	—

(¹) Tale designazione lascia impregiudicate le posizioni sullo statuto ed è conforme alla risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nonché al parere della Corte internazionale di giustizia riguardante la dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

4. Eccezioni: prodotti in conversione, vino
 5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2015.;
- 2) la parte relativa a «ARGENCERT SA» è sostituita dal seguente testo:

«**ARGENCERT SA**»

1. Indirizzo: Bernardo de Irigoyen 972 4 piso "B", C1072AAT Buenos Aires, Argentina
2. Sito Internet: www.argencert.com.ar
3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Cile	CL-BIO-138	x	—	—	x	—	—
Paraguay	PY-BIO-138	x	—	—	x	—	—
Uruguay	UY-BIO-138	x	—	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione, vino
 5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2015.;
- 3) la parte relativa a «AsureQuality Limited» è sostituita dal seguente testo:

«**AsureQuality Limited**»

1. Indirizzo: Level 4, 8 Pacific Rise, Mt Wellington, Auckland, Nuova Zelanda.
2. Sito Internet: <http://www.organiccertification.co.nz>
3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Nuova Zelanda	NZ-BIO-156	—	—	x	x	—	—
Isole Cook	CK-BIO-156	x	—	—	—	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all'allegato III

5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2016.»;

4) nella parte relativa a «Australian Certified Organic», i punti 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti testi

«1. 18 Eton Street — PO Box 810 — Nundah 4012, Queensland, Australia

2. Sito Internet: <http://www.aco.net.au/>;

5) la parte relativa a «Austria Bio Garantie GmbH» è sostituita dal seguente testo:

«**Austria Bio Garantie GmbH**»

1. Indirizzo: Ardaggerstr. 17/1, 3300 Amstetten, Austria

2. Sito Internet: <http://www.abg.at>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Albania	AL-BIO-131	x	—	—	—	—	—
Armenia	AM-BIO-131	x	—	—	—	—	—
Afghanistan	AF-BIO-131	x	—	—	—	—	—
Azerbaijan	AZ-BIO-131	x	—	—	—	—	—
Bielorussia	BY-BIO-131	x	—	—	—	—	—
Bosnia-Erzegovina	BA-BIO-131	x	—	—	—	—	x
Croazia	HR-BIO-131	x	x	—	—	x	x
Cuba	CU-BIO-131	x	—	—	—	—	—
Georgia	GE-BIO-131	x	—	—	—	—	—
Iran	IR-BIO-131	x	—	—	—	—	—
Iraq	IQ-BIO-131	x	—	—	—	—	—
Giordania	JO-BIO-131	x	—	—	—	—	—
Kazakistan	KZ-BIO-131	x	—	—	—	—	—
Kosovo (1)	XK-BIO-131	x	—	—	—	—	—
Kirghizistan	KG-BIO-131	x	—	—	—	—	—
Libano	LB-BIO-131	x	—	—	—	—	—
Ex repubblica iugoslava di Macedonia	MK-BIO-131	x	—	—	—	—	—
Messico	MX-BIO-131	x	—	—	—	—	—
Moldova	MD-BIO-131	x	—	—	—	—	—
Montenegro	ME-BIO-131	x	—	—	—	—	—
Russia	RU-BIO-131	x	—	—	—	—	—
Serbia	RS-BIO-131	x	x	—	—	—	—
Tagikistan	TJ-BIO-131	x	—	—	—	—	—

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Turchia	TR-BIO-131	x	x	—	—	—	—
Turkmenistan	TM-BIO-131	x	—	—	—	—	—
Ucraina	UA-BIO-131	x	x	—	—	x	x
Uzbekistan	UZ-BIO-131	x	x	—	—	—	x

(¹) Tale designazione lascia impregiudicate le posizioni sullo statuto ed è conforme alla risoluzione 1244 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite nonché al parere della Corte internazionale di giustizia riguardante la dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

4. Eccezioni: prodotti in conversione
5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2015.;
- 6) nel testo relativo a «BIOAGRIcert S.r.l.», il punto 2 è sostituito dal seguente testo:
«2. Sito Internet: <http://www.bioagricert.org>»;
- 7) la parte relativa a «Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.» è sostituita dal seguente testo:
«**Certificadora Mexicana de productos y procesos ecológicos S.C.**»
1. Indirizzo: Calle 16 de septiembre No 204, Ejido Guadalupe Victoria, Oaxaca, Mexico, C.P. 68026
2. Sito Internet: <http://www.certimexsc.com>
3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Repubblica dominicana	DO-BIO-104	x	—	—	—	—	—
Guatemala	GT-BIO-104	x	—	—	—	—	—
Messico	MX-BIO-104	x	x	—	x	—	—
El Salvador	SV-BIO-104	x	—	—	—	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione, vino
5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2015.;
- 8) la parte relativa a «Ecocert SA» è sostituita dal seguente testo:
«**Ecocert SA**»
1. Indirizzo: BP 47, 32600 L'Isle-Jourdain, Francia
2. Sito Internet: <http://www.ecocert.com>
3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Algeria	DZ-BIO-154	x	—	—	x	—	—
Andorra	AD-BIO-154	x	—	—	—	—	—
Azerbaijan	AZ-BIO-154	x	—	—	x	—	—
Benin	BJ-BIO-154	x	—	—	x	—	—
Bosnia-Erzegovina	BA-BIO-154	x	—	—	x	—	—
Brasile	BR-BIO-154	x	—	—	x	x	x

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Burkina Faso	BF-BIO-154	x	—	—	x	—	—
Burundi	BI-BIO-154	x	—	—	x	—	—
Cambogia	KH-BIO-154	x	—	—	x	—	—
Camerun	CM-BIO-154	x	—	—	x	—	—
Canada	CA-BIO-154	—	—	—	x	—	—
Ciad	TD-BIO-154	x	—	—	—	—	—
Cina	CN-BO-154	x	—	x	x	x	x
Colombia	CO-BIO-154	x	—	—	x	—	x
Comore	KM-BIO-154	x	—	—	x	—	—
Costa d'Avorio	CI-BIO-154	x	—	—	x	—	—
Croazia	HR-BIO-154	x	—	—	x	—	—
Cuba	CU-BIO-154	x	—	—	x	—	—
Repubblica dominicana	DO-BIO-154	x	—	—	x	—	—
Ecuador	EC-BIO-154	x	—	x	x	x	—
Figi	FJ-BIO-154	x	—	—	x	—	—
Ghana	GH-BIO-154	x	—	—	x	—	—
Guatemala	GT-BIO-154	x	—	—	x	—	—
Guinea	GN-BIO-154	x	—	—	x	—	—
Guyana	GY-BIO-154	x	—	—	x	—	—
Haiti	HT-BIO-154	x	—	—	x	—	—
India	IN-BIO-154	—	—	x	x	—	—
Indonesia	ID-BIO-154	x	—	—	x	—	—
Iran	IR-BIO-154	x	—	—	x	—	—
Giappone	JP-BIO-154	—	—	—	x	—	—
Kazakistan	KZ-BIO-154	x	—	—	—	—	—
Kenya	KE-BIO-154	x	—	—	x	—	—
Kuwait	KW-BIO-154	x	—	—	x	—	—
Kirghizistan	KG-BIO-154	x	—	—	x	—	—
Laos	LA-BIO-154	x	—	—	x	—	—
Ex repubblica iugoslava di Macedonia	MK-BIO-154	x	—	—	x	—	x
Madagascar	MG-BIO-154	x	—	x	x	—	—
Malawi	MW-BIO-154	x	—	—	x	—	—
Malesia	MY-BIO-154	x	—	—	x	—	—

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Mali	ML-BIO-154	x	—	—	x	—	—
Mauritius	MU-BIO-154	x	—	—	x	—	—
Messico	MX-BIO-154	x	—	—	x	—	—
Moldova	MD-BIO-154	x	—	—	x	—	—
Monaco	MC-BIO-154	—	—	—	x	—	—
Marocco	MA-BIO-154	x	—	x	x	—	x
Mozambico	MZ-BIO-154	x	—	x	x	—	—
Namibia	NA-BIO-154	x	—	—	—	—	—
Nepal	NP-BIO-154	x	—	—	x	—	—
Nigeria	NG-BIO-154	x	—	—	—	—	—
Pakistan	PK-BIO-154	x	—	—	—	—	x
Paraguay	PY-BIO-154	x	—	—	x	—	—
Perù	PE-BIO-154	x	—	—	x	—	—
Filippine	PH-BIO-154	x	—	—	x	—	—
Russia	RU-BIO-154	x	—	—	—	—	—
Ruanda	RW-BIO-154	x	—	—	x	—	—
São Tomé e Príncipe	ST-BIO-154	x	—	—	x	—	—
Arabia Saudita	SA-BIO-154	x	—	—	x	x	x
Senegal	SN-BIO-154	x	—	—	x	—	—
Serbia	RS-BIO-154	x	—	—	x	—	x
Somalia	SO-BIO-154	x	—	—	x	—	—
Sudafrica	ZA-BIO-154	x	—	—	x	x	x
Sudan	SD-BIO-154	x	—	—	x	—	—
Swaziland	SZ-BIO-154	x	—	—	x	—	—
Siria	SY-BIO-154	x	—	—	x	—	—
Tanzania	TZ-BIO-154	x	—	—	x	—	—
Tailandia	TH-BIO-154	x	—	x	x	—	—
Togo	TG-BIO-154	x	—	—	x	—	—
Tunisia	TN-BIO-154	—	—	x	x	—	—
Turchia	TR-BIO-154	x	—	x	x	x	x
Uganda	UG-BIO-154	x	—	—	x	—	—
Ucraina	UA-BIO-154	x	—	—	—	—	—

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Emirati Arabi Uniti	AE-BIO-154	x	—	—	x	—	—
Uzbekistan	UZ-BIO-154	x	—	—	—	—	—
Vanuatu	VU-BIO-154	x	—	—	—	—	x
Vietnam	VN-BIO-154	x	—	—	x	—	—
Zambia	ZM-BIO-154	x	—	—	x	—	—
Zimbabwe	ZW-BIO-154	x	—	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione, prodotti di cui all'allegato III

5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2015.»;

9) la parte relativa a «IMO Control Latinoamérica Ltda.» è sostituita dal seguente testo:

«**IMO Control Latinoamérica Ltda.**»

1. Indirizzo: Calle Pasoskanki 2134, Cochabamba, Bolivia

2. Sito Internet: <http://www.imo.ch>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Bolivia	BO-BIO-123	x	—	—	x	—	—
Colombia	CO-BIO-123	x	—	—	x	—	—
Repubblica dominicana	DO-BIO-123	x	—	—	x	—	—
Ecuador	EC-BIO-123	x	—	—	x	—	—
Guatemala	GT-BIO-123	x	—	—	x	—	—
Haiti	HT-BIO-123	x	—	—	x	—	—
Messico	MX-BIO-123	x	—	—	x	—	—
Nicaragua	NI-BIO-123	x	—	—	x	—	—
Perù	PE-BIO-123	x	—	—	x	—	—
Paraguay	PY-BIO-123	x	—	—	x	—	—
El Salvador	SV-BIO-123	x	—	—	x	—	—
Venezuela	VE-BIO-123	x	—	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione, vino

5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2015.»;

10) la parte relativa a «Lacon GmbH» è sostituita dal seguente testo:

«**LACON GmbH**»

1. Indirizzo: Brünnesweg 19, 77654 Offenburg, Germania

2. Sito Internet: <http://www.lacon-institut.com>

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Azerbaijan	AZ-BIO-134	x	—	—	x	—	—
Bangladesh	BD-BIO-134	x	—	—	x	—	—
Brasile	BR-BIO-134	—	x	—	—	—	—
Burkina Faso	BF-BIO-134	x	—	—	x	—	—
Croazia	HR-BIO-134	x	x	—	x	—	—
Ghana	GH-BIO-134	x	—	—	x	—	—
India	IN-BIO-134	—	x	—	—	—	—
Kazakistan	KZ-BIO-134	x	—	—	—	—	—
Madagascar	MG-BIO-134	x	—	—	x	—	—
Mali	ML-BIO-134	x	—	—	—	—	—
Messico	MX-BIO-134	x	x	—	—	—	—
Marocco	MA-BIO-134	x	—	—	x	—	—
Namibia	NA-BIO-134	x	—	—	x	—	—
Nepal	NP-BIO-134	x	—	—	x	—	—
Russia	RU-BIO-134	x	—	—	—	—	—
Serbia	RS-BIO-134	x	—	—	x	—	—
Sudafrica	ZA-BIO-134	x	—	—	x	—	—
Togo	TG-BIO-134	x	—	—	x	—	—
Turchia	TR-BIO-134	x	—	—	x	—	—
Ucraina	UA-BIO-134	x	—	—	—	—	—
Emirati Arabi Uniti	AE-BIO-134	—	—	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione, vino e prodotti di cui all'allegato III

5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2015.»;

11) dopo la parte relativa a «Organic Certifiers», è inserito il seguente testo

«**Organic Control System**»

1. Indirizzo: Trg cara Jovana Nenada 15, 24000 Subotica, Serbia

2. Sito Internet: www.organica.rs

3. Paesi terzi, numeri di codice e categorie di prodotti interessate:

Paese terzo	Numero di codice	Categoria di prodotti					
		A	B	C	D	E	F
Serbia	RS-BIO-162	x	—	—	x	—	—

4. Eccezioni: prodotti in conversione e vino

5. Periodo di inclusione nell'elenco: fino al 30 giugno 2016.»